



COMUNE DI MONREALE

(Prov. di Palermo)

Area Promozione Sociale e Territoriale

Servizi Sociali

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA



CITTÀ DI MONREALE

PROVINCIA DI PALERMO

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

ART.1

- Oggetto e finalità del Regolamento -

Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art. 13 della L.R. n° 10/91, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico per qualsiasi causa (L.R. n. 22/86 D.P.R.S. 28/5/87 art. 3e L. 328/00).

La disciplina regolamentare attua la normativa vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la individuazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi in relazione all'indagine sulla condizione socio – economica dei richiedenti, previa valutazione dell'offerta di prestazioni e servizi alternativi, anche al fine di individuare le risposte più adeguate rispetto all'esigenza del cittadino in difficoltà.

ART. 2

- Destinatari -

L'Amministrazione Comunale provvede, nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio, all'erogazione dell'assistenza economica in favore di persone e nuclei familiari, composti da cittadini residenti nel territorio comunale da almeno 1 anno (fatta eccezione per l'assistenza straordinaria, che può essere erogata prescindendo da tale requisito, con conseguente azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza), che versano in condizioni di disagio economico, derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno dell'intero nucleo..

Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione di altre tipologie di intervento socio – assistenziale, compreso l'inserimento **dei richiedenti** in attività socialmente utili.

ART. 3
-Requisiti di accesso-

Sono legittimati a presentare la domanda **coloro i quali** risultino disoccupati al momento della presentazione dell'istanza e privi di reddito sufficiente al fabbisogno familiare, e che abbiano percepito, nell'anno precedente alla richiesta di sussidio, un reddito ISE inferiore ai seguenti limiti:

- nucleo composto da una persona	€. 5.500,00
- nucleo composto da due persone	€. 6.600,00
- nucleo composto da tre persone	€. 7.800,00
- nucleo composto da quattro o più persone	€. 8.700,00

A partire dal 1° Gennaio 2012 e per gli anni successivi al primo, gli importi di cui sopra sono rivalutati sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi è proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione.

ART. 4
Reddito

Qualora, il richiedente il sussidio o i singoli componenti il nucleo familiare, oltre ai redditi dichiarati nel Modello ISE, percepiscono altri redditi quali: rendita INAIL e/o pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno nucleo familiare, pensione sociale e quant'altro non dichiarato nel Modello ISE, dovrà indicarli nell'istanza di richiesta

ART. 5
- Modalità di presentazione istanza -

L'istanza, ad eccezione dei casi di assistenza straordinaria di cui all'art. 15, deve essere presentata dall'1 al 28 febbraio di ciascun anno presso l'Area Promozione Sociale e Territoriale del Comune, direttamente ed esclusivamente dal Capofamiglia o, in caso di sua assenza o comprovato impedimento, (detenzione, arresti domiciliari, ricovero ospedaliero, impossibilità di deambulare o allettato documentato) dal coniuge compilando l'apposito modulo(allegato "B") predisposto dall'Amministrazione Comunale allegato al presente Regolamento.

La richiesta viene protocollata al Protocollo interno dell'Ufficio di Servizio Sociale.

All'atto di presentazione della richiesta l'Ufficio di Servizio Sociale rilascia al richiedente una ricevuta, recante la data e il numero di protocollo interno della richiesta

ART.6
-Valutazione istanze -

Le istanze presentate verranno valutate dal Servizio Sociale che, mediante visita domiciliare ,colloquio in ufficio verifica reddituale , dovrà accertare:

1. le condizioni socio economiche del nucleo familiare, deducibili dall'età dei componenti, dal loro stato di salute, dalle risorse personali e familiari, dallo svolgimento di attività lavorative e dalla condizione abitativa;
2. l'adeguatezza dell'intervento economico o in alternativa attuare forme di intervento più adeguate ed opportune in relazione al "bisogno" espresso.

Il procedimento istruttorio viene effettuato seguendo unicamente il criterio cronologico del protocollo interno dell'Ufficio di Servizio Sociale, dopo avere effettuato i necessari controlli

incrociati. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti.

Le istanze, corredate da una relazione tecnica del Servizio Sociale, verranno esaminate e discusse dalla Commissione per l'Assistenza Economica, così composta:

- a) Dirigente dell'Area o dal Responsabile del Servizio Sociale;
- b) Assistente sociale
- c) Istruttore amministrativo, in qualità di segretario.

ART.7

Avviso e Ricorso

La non ammissione al beneficio dell'assistenza economica verrà comunicata mediante affissione alla bacheca presso l'Ufficio Servizi Sociali e, a richiesta dell'interessato, verrà rilasciata apposita comunicazione scritta

Gli esclusi dal beneficio potranno presentare un ricorso avverso le decisioni del Servizio Sociale entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento.

ART. 8

- Tipologia degli interventi -

L'Assistenza economica si articola nelle seguenti forme:

- continuativa
- temporanea
- servizio civico
- straordinaria

L'80% delle somme previste in bilancio, sarà destinato per interventi economici all'assistenza continuativa, temporanea e servizio civico, mentre il restante 20% verrà destinato all'assistenza straordinaria

ART. 9

- Assistenza economica continuativa -

L'Assistenza economica viene erogata ai nuclei familiari in stato di bisogno, per i quali non sia opportuna o possibile l'attivazione di altri tipi di intervento e per i quali non risulti prevedibile il superamento a breve termine delle condizioni problematiche.

Il rifiuto di soluzioni alternative, proposte dal Servizio Sociale, comporterà l'esclusione dal beneficio. L'importo da corrispondere mensilmente verrà determinato in base ai criteri riportati nell'allegato "A".

L'erogazione del sussidio mensile, potrà essere interrotto in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cambiate.

L'assistenza economica in forma continuativa è concessa per un periodo non superiore a mesi **sei**

ART. 10

- Assistenza economica temporanea -

L'Assistenza Economica viene erogata trimestralmente ai nuclei familiari in stato di bisogno, per i quali non sia opportuna o possibile l'attivazione di altri tipi di intervento e per i quali risulti prevedibile il superamento a breve termine delle condizioni problematiche.

Il rifiuto di soluzioni alternative, proposte dal Servizio Sociale, comporterà l'esclusione del beneficio. L'importo da corrispondere mensilmente verrà determinato in base ai criteri riportati nell'Allegato "A".

~~ART. 31~~
ART. 31
Riduzione sussidi

Qualora le somme previste in bilancio non consentissero la corresponsione degli importi dovuti a tutti gli ammessi al Servizio di Assistenza Economica semestrale e trimestrale, dovrà essere operata una riduzione dei contributi stabiliti nell'allegato "A" che comprenda tutti i beneficiari.

Art.12

Assistenza Economica Straordinaria

Rappresenta un intervento una tantum a soggetti/nuclei familiari in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidono sulle normali condizioni di vita del nucleo, e che siano adeguatamente documentate dal richiedente e verificate dall'U.O. del servizio di assistenza economica.

Tali situazioni devono concernere:

- a. Condizioni patologiche particolarmente gravi e non coperte dal SSN; interventi chirurgici di carattere eccezionale da effettuare fuori territorio regionale, terapie costose e prolungate.
- b. Improvvisa perdita dell'alloggio a seguito crollo, incendio, sfratto esecutivo con ordinanza di sgombero emessa dalle competenti autorità per nuclei familiari con minorenni, anziani o diversabili.
- c. Venire meno per decesso, per fatto delittuoso di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia in cui hanno minori, anziano o diversabili.
- d. Necessità per un soggetto maggiorenne, per abusi o violenze subite all'interno dello stesso nucleo familiare.
- e. Incidente automobilistico, non coperto da assicurazione, con gravi danni per l'automezzo utilizzato quotidianamente per motivi di lavoro.
- f. Interventi straordinari per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria non coperti da convenzione con struttura ospitante.
- g. Interventi di carattere urgente in favore di cittadini, anche stranieri, temporaneamente presenti, in caso di comprovata indigenza e assoluta necessità e particolare gravità.**

I cittadini, residenti da oltre un anno o soggiornanti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera a) dovranno presentare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, certificato medico comprovante la patologia e documentazione in originale, inerente le spese sostenute oltre a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti se il richiedente ha richiesto istanza di rimborso all'ASL o altri Enti e se abbia ricevuto rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'ammontare complessivo.

Il contributo straordinario viene determinato entro una cifra massima di €1.300,00 e calcolato al 50% delle spese sostenute e documentate in originale.

Nella fattispecie, si prescinde dalla condizione di disoccupazione ma non dal possesso di beni immobili, esclusa la casa di abitazione, e si individua come reddito massimo, quello corrispondente al doppio del reddito stabilito al precedente art.3.

Per i cittadini il cui reddito non superi il reddito stabilito al precedente art.3 è previsto un rimborso pari al 60% delle spese sostenute per acquisto di farmaci non coperti dal SSN semprechè si dimostri, con ricetta rilasciata dal medico di base, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciata da farmacie regolarmente autorizzate.

I cittadini che intendono usufruire del beneficio di cui alla lettera b) residenti da oltre un anno e il

cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo il reddito stabilito al precedente art.3 , dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante la perdita di fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

Il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio, viene quantificato entro una cifra massima di €. 600,00 forfettarie ed è riferito alle spese per l'affitto di nuovo alloggio, per allacciamento elettrico e per il trasloco.

Il cittadino ammesso al beneficio di cui alla lett. B) dovrà comprovare con ricevute l'effettiva utilizzazione del beneficio per le finalità sopra descritte.

I cittadini, residenti da oltre un anno e il cui reddito complessivo non superi il doppio del reddito stabilito all'art.3, che intendono accedere al beneficio di cui alla lett. c),d)e)f)g) dovranno presentare regolare istanza allegando, oltre alla documentazione di rito, valida documentazione comprovante lo stato di disagio.

Il beneficio viene determinato entro una cifra massima di €.600,00 aumentate di €.50,00 per ogni familiare convivente a carico.

L'Assistenza Economica Straordinaria può essere erogata per un massimo di 2 volte nel corso dell'anno.

Il beneficio di cui alla lettera G è subordinato all'acquisizione di circostanziata relazione da parte del Servizio Sociale comunale e della Polizia locale per le rispettive competenze.

ART. 13

Assegno economico per servizio civico

L'assegno economico per servizio civico consiste nell'erogazione di un sussidio economico in favore di quei soggetti che si trovano in stato di bisogno, privi di un' occupazione o abili al lavoro, dietro lo svolgimento di una prestazione volontaria in favore della collettività nei seguenti servizi:

- a) Servizio di pulizia nelle strutture pubbliche,
- b) Servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi.
- c) Qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico

ART. 14

Modalità di accesso al servizio

Gli aspiranti al servizio civico, dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni anno, dovranno presentare la domanda, redatta secondo il modello fornito dal servizio sociale (allegato C), presso l'Area Promozione Sociale e Territoriale.

La richiesta viene protocollata al Protocollo interno dell'Ufficio di Servizio Sociale.

All'atto di presentazione della richiesta l'Ufficio di Servizio Sociale rilascia al richiedente una ricevuta, recante la data e il numero di protocollo interno della richiesta

Dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva Unica
- Autocertificazione del richiedente attestante lo stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
- Eventuale ricevuta fiscale di affitto dell'abitazione

ART. 15
Accesso al servizio civico

Possono accedere al contributo per servizio civico i cittadini che abbiano almeno 1 anno di residenza nel Comune di Monreale e in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3; le donne di età compresa tra i 18 e 60 e gli uomini di età compresa tra i 18 e 65. Per ogni nucleo familiare, potrà fruire del servizio di cui sopra, il capofamiglia, e in caso di sua comprovata incapacità per malattia o provvedimenti restrittivi della libertà personale, il coniuge. Soltanto nel caso di comprovata incapacità di entrambi i genitori potrà accedere al contributo il figlio.

ART. 16
Criteri di predisposizione della graduatoria

A seguito della presentazione delle istanze, l'ufficio servizi sociali redigerà apposita graduatoria, attenendosi ai seguenti criteri:

- | | |
|---|---------|
| a) Invalido civile dal 75% in su | punti 1 |
| b) Prole: per ogni figlio <i>minorenne o studente</i> a carico | punti 2 |
| Orfano o di minore con genitori separati legalmente | punti 3 |
| c) Coniuge: se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento di una attività a causa di malattia | punti 5 |
| d) Coniuge separato senza mantenimento | punti 2 |
| e) coniuge separato con mantenimento | punti 1 |
| f) Abitazione in affitto | punti 2 |
| g) Reddito familiare : fino a €. 1.500,00 | punti 4 |
| da €.1.501,00 a €. 3.000,00 | punti 3 |
| da €. 3.001,00 a €. 5.000,00 | punti 2 |
| da €. 5.001,00 a €. 7.000,00 | punti 1 |
| superiore a €. 7.000,00 | punti 0 |

A parità di punteggio verrà avviato al Servizio la persona più anziana per l'età

In caso di esaurimento della graduatoria si procederà alla redazione di una graduatoria integrativa previa riapertura del termine di presentazione delle istanze previsto all'art. 14.

ART. 17
Modalità di svolgimento del servizio

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura assistenziale.

I beneficiari dovranno svolgere il servizio civico per tre ore giornaliere, per un massimo di 60 ore mensili e per la durata di mesi tre consecutivi fino ad un massimo di 180 ore ciascuno e comunque a seconda delle esigenze del servizio.

I beneficiari potranno essere riconfermati solo due volte per anno a trimestri alterni.

Verrà corrisposto un sussidio forfettario orario pari a €. 5,76. Il sussidio orario verrà aumentato di €. 0,50 per ogni minore componente il nucleo familiare.

Detto sussidio potrà essere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT.

Il pagamento del suddetto sussidio agli addetti avverrà mensilmente dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento del servizio civico conferito, rilasciata dal Funzionario dell'Area ove l'utente è stato assegnato. Il sussidio dovuto sarà corrispondente alle ore di attività effettivamente prestate dagli addetti e non è soggetto a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale.

ART. 18
Assicurazione per infortuni

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi.

ART. 19
Assenza per malattia dal servizio civico.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica. Se la durata della malattia supera i sei giorni l'interessato decade dall'incarico, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero. In tali circostanze verrà concessa l'opportunità di recupero.

ART.20
Esclusione dal servizio civico.

In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto a svolgere l'attività, o in caso di mancata presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si procederà all'esclusione dello stesso dalla graduatoria per l'anno in corso e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune. Parimenti viene escluso dal servizio civico chi si assenterà per tre giorni consecutivi senza alcuna giustificazione

ART. 21
TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati e situazioni personali, le relazioni di servizio sociale e la documentazione sanitaria, non verranno allegate ai provvedimenti relativi alla proposizione di ammissione ai benefici.

Gli stessi provvedimenti inoltre, poiché soggetti a pubblicità, riporteranno le iniziali dei beneficiari e l'importo del beneficio concesso mentre l'elenco nominativo verrà allegato in busta.

ART. 22
Competenze provvedimentali

Le proposte della Commissione dovranno formare oggetto di apposita determina dirigenziale per la concessione dei sussidi determinati secondo i criteri di cui ai precedenti articoli mentre per sussidi di maggiore importo le proposte saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Municipale.

ART. 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato all'Albo Comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione.

Esso sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i Regolamenti approvati con delibera Consiliare N. 50 del 18.03.1997 e n.84 del 16.07.2001

ALLEGATO "A"

Vengono di seguito riportati i criteri in base ai quali determinare i sussidi mensili da erogare in favore dei nuclei familiari richiedenti nel cui ambito i soggetti adulti si trovino in condizioni di inabilità al lavoro.

1) Nuclei familiari con minori

Capo famiglia €. 150,00
coniuge €. 100,00

Per il 1° figlio €. 50,00 in mancanza di un genitore si raddoppia
Per il 2° figlio €. 50,00
Per il 3° figlio o oltre €. 30,00

Per l'Affitto della casa una quota per il pagamento del canone di locazione pari al 50% dell'importo mensile documentato tramite contratto di locazione o ricevuta fiscale dell'affitto

Il sussidio mensile non può superare la somma di €. 500,00

In caso di percezione di altri emolumenti assistenziali, quali il bonus socio – sanitario, assegno nucleo familiare il sussidio mensile verrà ridotto del 20%

2) Nuclei familiari composti da due o più soggetti adulti €. 250,00

Per l'affitto della casa si procede come sopra specificato
Il sussidio mensile non può superare €. 330,00

3) Nuclei familiari composti da sola persona €. 150,00

Per l'affitto della casa si procede come sopra specificato
Il sussidio mensile non può superare la somma di €. 250,00